



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ ESTERNA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale Tecnico-Amministrativo da altre Università e da altri Enti.

ART. 2

Trasferimento da altro Ateneo

Le domande di trasferimento presentate da dipendenti in servizio presso altri Atenei, che possono essere ricevute senza limiti temporali, sono valutate dal Direttore Amministrativo tenendo conto, in ordine di priorità di:

1. interesse dell'Ateneo ad acquisire professionalità specifiche per il soddisfacimento di esigenze ed obiettivi di funzionalità;
2. competenze e capacità professionali dell'interessato;
3. motivazioni effettive e rilevanti espresse dall'interessato, tra cui particolari condizioni di famiglia, di salute, di lavoro;
4. durata della permanenza dell'interessato presso l'Amministrazione di appartenenza.

Le esigenze sono comunicate alle altre Università entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le disposizioni dell'art.37 del CCNL.

La domanda di trasferimento deve contenere, a pena di inefficacia:

1. dati anagrafici;
2. titolo di studio, corsi di formazione e di aggiornamento;
3. situazione familiare;
4. stato matricolare;
5. curriculum professionale da cui si evidenziano gli Uffici presso i quali è stato prestato servizio, anche al fine di consentire all'amministrazione la valutazione dell'esperienza lavorativa svolta dall'aspirante al trasferimento, in relazione al profilo professionale,
6. motivazione della richiesta di trasferimento.

ART. 3

Trasferimenti da altri Enti

Tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art.2 comma 1° del presente regolamento, è consentita, in ogni momento, la mobilità dei dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei

casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente mansione, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione (art.7 DPCM n.325/88).

Fermi restando i criteri di priorità di cui all'art.2, il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni interessate, con il quale sono indicate le modalità e i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità (art.18 commi 1 e 2 D.lgs. n.80/98).